

N. 05768/2013REG.PROV.COLL.
N. 08247/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8247 del 2008, proposto da:

Associazione di Volontariato "Insieme per Ostiense" Onlus;
Associazione "Italia Ambiente", Spaziani Cinzia, De Pascale Claudia,
Fusco Antonio, rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Pizzuti, con
domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Ottorino Lazzarini, 19;

contro

Associazione Codacons, Alimenti Francesco, Brida Valentina, Trulli
Serena, Trulli Renzo, Bernabei Simona, Ponessi Luca, Baruffi Renzo,
Valente Emanuele, Petroni Roberto, Sinistri Maria Grazia, Ceccarelli
Mario, Esposito Luca, Catena Sandro, Catena Claudio, Andreotti
Marco, Doppiozero s.r.l., non costituiti;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 05218/2008, resa tra le parti, concernente la ri-delimitazione delle zone di particolare rilevanza urbanistica.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2013 il Cons.

Umberto Realfonzo e uditi per la parte appellante l'avv. Giulio Pizzuti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso in opposizione le epigrafate associazioni di quartiere ed alcuni residenti – nessuno dei quali era stato intimato ed aveva partecipato al giudizio di primo grado - chiedono l'annullamento della sentenza in forma semplificata con cui, su ricorso dell'Associazione Codacons, della Società Doppiozero che gestisce un ristorante-winebar, e di altri soggetti, il TAR – previo il rigetto dell'eccezione di tardività e della domanda di restituzione delle somme - ha annullato:

-- la delibera di G.M. n.104/2004 del Comune di Roma, recante *“Ulteriore ridelimitazione delle zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9, del Codice della Strada (decreto legislativo n.285 del 1992)”*;

-- la delibera di GM n. 320 del 2002, recante l'approvazione del contratto di servizio per la gestione della sosta a pagamento e della sosta

con guardiania e manutenzione dei parcheggi di scambio tra il Comune di Roma e la S.T.A. s.p.a.,

-- la determina dirigenziale del Comune di Roma n. 1514/2007;

-- tutti gli atti, dagli estremi ignoti, con i quali il Comune di Roma ha accertato la rilevanza urbanistica dell'area Ostiense X-C ed ha autorizzato l'installazione di soste tariffate nelle strade indicate in ricorso.

La sentenza è affidata alle considerazioni per cui:

-- *““ la delibera non chiarisce la specifica ragione per la quale la zona è stata definita “di particolare rilevanza urbanistica”; limitandosi, a tal riguardo, a richiamare uno “studio” che non risulta allegato al provvedimento (e che pertanto non può essere considerato idoneo ad integrare una valida motivazione, neanche per relationem)””;*

-- *““.. in ogni caso, tale “studio” non appare affidabile essendo stato realizzato, per espressa ammissione della stessa Amministrazione, proprio dalla società S.T.A. S.P.A., la quale non è un “soggetto terzo” (ed imparziale), avendo un evidente interesse alla realizzazione dei parcheggi a pagamento;””*

-- *sarebbe mancato “... uno studio che dimostri, con dati obiettivi, come (ed in base a quale criterio) il numero dei parcheggi sia stato commisurato al fabbisogno effettivo; ed in che modo le esigenze dei residenti siano state considerate;”*

-- *“..il provvedimento appare adottato in mancanza di un'idonea istruttoria” e “... sommariamente ed insufficientemente motivato”;*

-- un' *““... autorevole giurisprudenza (Cass. SS.UU. n.116/2007) ha già inaugurato un orientamento che stigmatizza come illegittima la violazione, da parte dei Comuni, dell' ”obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in*

prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento”
””.

Il ricorso, senza l'intestazione di specifiche rubriche, è affidato alla denuncia di quattro profili, relativi alla violazione del diritto di difesa del Comune di Roma e del principio del contraddittorio; nonché erroneità "*in procedendo*" ed "*in iudicando*" della decisione.

Nessuno dei controinteressati, ritualmente intimati, si è costituito in giudizio.

Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

— 1.§. Deve, in linea pregiudiziale, essere esaminata d'ufficio l'ammissibilità stessa del presente rimedio sotto tre profili.

— 1.§.1. In primo luogo si deve escludere, *ratione temporis*, l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 109, co.1, del c.p.a., per il quale, qualora non sia proposto appello da una delle parti tra le quali era stata pronunciata la sentenza, l'opposizione di terzo deve essere proposta innanzi al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Il gravame presente è stato, invece, notificato precedentemente all'entrata in vigore del c.p.a.; e comunque successivamente alla sentenza n.177 del 15-17 maggio 1995, con cui la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 e dell'art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nella parte in cui non prevedevano la medesima opposizione di terzo fra i mezzi di impugnazione delle sentenze dei TT.AA.RR. passate in giudicato.

Pertanto, sotto il profilo processuale, deve essere qui seguito l'indirizzo giurisprudenziale all'epoca prevalente (cfr. A.P. Consiglio di Stato 11 gennaio 2007, n. 2), per cui anche i soggetti che subivano un diretto pregiudizio dalla sentenza di accoglimento, erano legittimati a proporre appello contro le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali nel termine decadenziale. In sostanza erano legittimati al rimedio dell'opposizione di terzo i titolari di una situazione giuridica autonoma, i quali, pur non rivestendo la posizione processuale di controinteressati (per la non agevole individuabilità, la non-attualità dell'interesse, o la non oggettività del vantaggio), traevano un beneficio diretto e personale dal provvedimento annullato in prime cure, successivamente al passaggio in giudicato (Sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 23; IV, 27 giugno 2006, n. 4140; implicitamente V, 8 marzo 2006, n. 1208; VI, 11 marzo 2004, n. 1245; VI 3 aprile 2002, n. 1854).

Nel caso in esame il gravame è stato dunque ritualmente proposto avanti a questo Giudice d'appello.

— 1.§.2. Non risultando la costituzione in giudizio di nessuna delle parti intime, si deve osservare che il gravame è stato ritualmente notificato a tutti i ricorrenti presso il loro difensore costituito in primo grado, in ossequio alla disciplina generale del luogo di notificazione dell'impugnazione, che, ex art. 330 c.p.c., è ancorata alla "perpetuatio" dell'ufficio difensivo, nel termine massimo di un anno computato dalla dichiarazione di residenza o dell'elezione di domicilio effettuata nel giudizio (Cass. 23 ottobre 1983 n. 5651; Cassazione civile sez. III 01 luglio 1998 n. 6416).

L'impugnazione in esame è stata dunque ritualmente notificata entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza opposta, presso il domicilio eletto per il giudizio del procuratore costituito ai sensi dell'articolo 170 c.p.c. .

___ 1.§.3. Quanto poi alla sussistenza di un interesse attuale, personale e diretto, processualmente rilevante, si deve osservare che le ricorrenti associazioni di volontariato "Insieme per Ostiense" Onlus e "Italia ambiente" sono soggetti collettivi esponenziali degli interessi degli abitanti del quartiere; inoltre i signori Cinzia Spaziani, Claudia de Pascale e Antonio Fusco sono residenti nel quartiere e, come tali, sono soggetti certamente portatori di un autonomo interesse, giuridicamente tutelabile, al mantenimento dei parcheggi a pagamento, quale strumento indispensabile per decongestionare il traffico locale e per una migliore vivibilità del loro quartiere.

. ___ 2.§. Nel merito si osserva quanto segue.

___ 2.§.1. Il primo ed il secondo profilo possono essere confutati unitariamente.

___ 2.§.1.a.) Sotto il primo profilo i ricorrenti assumono che non vi sarebbe stata alcuna motivazione sulla sussistenza dei presupposti per definire immediatamente il merito del gravame alla camera di consiglio cautelare; si sarebbe così impedito a coloro che avevano interesse alla realizzazione dei parcheggi a pagamento della zona di poter effettuare un intervento *ad opponendum*; ed al Comune di esercitare il proprio diritto di difesa e di produrre la documentazione che avrebbe meglio illustrato le sue ragioni.

___2.§.1.b.) Il Tar avrebbe poi ignorato che i ricorrenti in primo grado avevano violato il principio del rispetto del contraddittorio, in quanto il ricorso non era stato notificato ad almeno una delle associazioni e comitati ed a qualche abitante della zona.

___2.§.1.c.) Entrambi i motivi vanno respinti.

Quanto al secondo profilo, l'individuazione di soggetti realmente interessati a resistere talvolta può non essere affatto agevole, per cui non può affermarsi un peculiare dovere del giudice di indagare sulla sussistenza di eventuali possibili controinteressati.

Quanto al primo profilo, si ricorda, poi, che nel sistema precedente al c.p.a., per pronunciare la sentenza che definisce immediatamente il merito della causa, ai sensi degli art. 3 e 9, l. 21 luglio 2000 n. 205, il giudice amministrativo non doveva attendere che fossero consumati i termini per la costituzione delle parti di cui all'art. 22 comma 1, l. 6 dicembre 1971 n. 1034.

Per la decisione in forma semplificata in esito all'udienza cautelare, il contraddittorio era sufficientemente assicurato dalla ritualità della notifica del ricorso e dal rispetto del termine per la discussione sull'istanza incidentale concesso per la costituzione delle parti intime (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV 03 marzo 2009 n. 1230, Consiglio di Stato sez. IV 20 dicembre 2005 n. 7201, ecc.).

Il che è stato ritualmente osservato nel caso di specie.

___3.§. Nell'ordine logico delle questioni deve essere invece appezzato favorevolmente il quarto profilo.

Per gli appellanti, nella fretta di decidere, il TAR avrebbe erroneamente annullato i provvedimenti per difetto di motivazione e di istruttoria,

ritenendo in particolare insufficiente lo studio realizzato dalla società S.T.A. s.p.a., senza nemmeno premunirsi di ordinare al Comune la produzione di tutta la documentazione relativa alle ragioni per le quali l'Amministrazione comunale aveva ritenuto che l'area Ostiense X-C fosse di particolare rilevanza urbanistica. Tali motivi risultavano, al contrario, tutti specificati nelle impugnate delibere n. 320/2002 e n. 104/2004 della G.M.; nonché nella stessa richiamata determinazione dirigenziale del traffico n. 1514 del 31 maggio 2007.

La tariffazione della sosta nella delibera del 2004 in particolare:

- sarebbe stata affidata all'individuazione delle zone di rilevanza urbanistica, anche in relazione a quelle aree nelle quali "...la rete stradale ha una presenza di attività commerciali o del terziario concentrate, o che supera le 50 unità per kilometro di viabilità";
- sarebbe stata motivata dall'esigenza di scoraggiare i parcheggi prolungati e di dissuadere dall'uso del mezzo di trasporto individuale per una migliore vivibilità..

Sarebbe, dunque, esistita la motivazione dei provvedimenti contestati con riferimento alle necessità sopraindicate, che, tra l'altro, riguardavano anche altre vaste zone del territorio urbano e perfino quello suburbano (Ostia e Castel Fusano). Pertanto la pretesa di uno studio speciale relativo alla necessità di parcheggi dell'Ostiense apparirebbe priva di senso, non solo perché era ben nota la situazione dell'intera città, ma soprattutto perché lo studio "specifico", anche per l'Ostiense, era contenuto nella determinazione dirigenziale del traffico n. 1971 del 17 novembre 2003, di attuazione della delibera n. 320, che aveva esaminato concretamente la situazione del quartiere ed aveva verificato la necessità

di sosta a tariffa oraria e la consistenza della sosta libera per 381 posti auto.

L'assunto cos' complessivamente riportato, merita di essere condiviso.

In primo luogo, non può condividersi il presupposto giuridico e fattuale posto a principale fondamento della decisione, in quanto, nel caso, non vi è stata alcuna violazione, da parte del Comune, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. ("Codice della strada"), secondo il quale, all'art. 7, ottavo comma, *"Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare un'adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta."*

Il predetto art. 7 del "Codice della strada", nel disciplinare in generale la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, prevede, infatti, una specifica e significativa eccezione, prescrivendo che: *"Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico"* .

Per questo appare inconferente l'autorevole precedente giurisprudenziale ricordato, riferito, però, alla realtà del tutto differente di un Comune medio-piccolo dell'hinterland di Cagliari, le cui

problematiche sono differenti da quelle di un quartiere semicentrale di una città metropolitana.

Il Comune di Roma aveva, dunque, legittimamente applicato un'espressa disposizione, derogatoria dell'obbligo del primo periodo; e, tra l'altro, l'aveva specificamente richiamata in tutti i provvedimenti impugnati, i quali davano puntualmente atto “*..che tale individuazione consente, ai sensi del citato art. 7 comma 8, il venir meno dell'obbligo di riservare su parte delle aree soggette a tariffazione della sosta o su area limitrofa, parcheggi senza custodia o dispositivi di controllo di durata della sosta*”.

La realizzazione di parcheggi a pagamento nel quartiere Ostiense non era quindi in alcun modo sottoposta alla condizione che venissero realizzati contemporaneamente parcheggi gratuiti nelle immediate vicinanze.

Inoltre, anche sotto il profilo fattuale, la sentenza del TAR non può essere condivisa: nel caso di specie, rispetto ai nuovi 1032 parcheggi tariffati (da cui sottrarre i 35 gratis per disabili), residuavano ben 381 posti auto – pari al 38,22% - lasciati a sosta libera. In sostanza anche volendo, per ipotesi, trascurare la ricordata deroga, la percentuale di stalli a parcheggio gratuito era comunque oggettivamente significativa.

Quanto poi ai profili procedimentali, il secondo periodo del nono comma dell'art. 7 cit. prevede che:” *... i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8*”. La norma non impone a pena di illegittimità né specifiche modalità procedimentali e neppure lo studio di un “soggetto terzo ed imparziale”.

In linea di principio, la relativa mancanza non poteva, pertanto, costituire un elemento giuridicamente rilevante ai fini dell'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Ancora, pure l'affermazione di una "inidoneità soggettiva" della predetta S.T.A. s.p.a., la quale avrebbe difettato di terzietà e imparzialità per un suo diretto interesse speculativo alla realizzazione dei parcheggi a pagamento, non tiene conto del fatto che, in realtà, non si trattava di una società privata interessata ad accrescere il suo *business* afini di lucro particolare. La S.T.A. s.p.a. era infatti una società *in house* di Roma Capitale, che, all'epoca, si occupava di tutte le attività connesse alla mobilità, ivi comprese la gestione della sosta tariffata (poi passata ad ATAC), nell'ambito del territorio del Comune di Roma, al quale erano destinati i proventi netti dell'attività, da destinare a manutenzione stradale.

Deve, poi, negarsi che i provvedimenti siano viziati sotto il profilo motivazionale.

Secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza formatasi nell'ambito della tradizionale tripartizione nell'art. 26 del T.u. C.d.S. 26 giugno 1924, n. 1054 (riconfermata dall'art. 2 della legge TAR 6 dicembre 1971, n.1034), il difetto di motivazione costituisce, per sua natura, lo strumento tipico per l'analisi funzionale del provvedimento. Il difetto di motivazione è, cioè, un elemento rilevante in quanto sintomaticamente rivelatore di un eccesso di potere concernente il mancato rispetto dei precetti della logica, della coerenza interna e della razionalità; ovvero di un errore di valutazione dei presupposti del

provvedimento; o ancora di uno sviamento dell'atto dalla causa tipica e/o dall'interesse pubblico.

In tale prospettiva, dunque, la motivazione di un provvedimento può, e deve, essere sindacata dal giudice della legittimità sul piano della sufficienza intrinseca, della logica, dalla sostanziale congruità e razionalità, al fine di accertare la possibile ricorrenza di un difetto strutturale o funzionale del provvedimento (per falsità o erroneità dei presupposti, travisamento della realtà di fatto ecc.), o di una sostanziale deviazione dagli interessi pubblici (per sviamento di potere o violazione del principio di imparzialità), o di una palese illogica, irrazionalità, iniquità, ecc. .

In difetto di tale riscontro, la mera enunciazione della carenza o dell'inidoneità della motivazione, disgiunta da un'analisi approfondita della fattispecie, rischierebbe infatti di risolversi in un inammissibile giudizio di merito su scelte amministrative discrezionali.

Nel caso di specie, si deve rilevare l'insufficienza della declaratoria del solo difetto di motivazione, in assenza di una compiuta analisi e puntuale indicazione degli elementi sintomatici di un vizio funzionale del provvedimento, si ripete, per erroneità, sviamento di potere, ecc... Del resto e per giunta, come esattamente ricordato dai ricorrenti, le motivazioni erano puntualmente contenute nelle delibere n.320/2002 n. 104/2004 (facilmente reperibili sul sito web del Comune di Roma), le quali, tra l'altro, presupponevano legittimamente i dati contenuti nello studio commissionato dal Dipartimento Traffico alla S.T.A. s.p.a. Si tratta di ragioni che, in continuità con la precedente politica del traffico dell'amministrazione, specificavano in particolare che:

- *“lo strumento della tariffazione della sosta, come previsto anche nel P.G.T.U. approvato con deliberazione C.C. n. 89/99, si è rivelato un potente strumento di regolazione della circolazione e ha contribuito al contenimento delle criticità delle condizioni ambientali dell'inquinamento acustico ed atmosferico malgrado lo sviluppo sempre marcato della motorizzazione privata”;*
- *“..la progressiva estensione degli interventi di tariffazione dal centro verso le zone più periferiche incrementa l'utilizzo delle zone immediatamente esterne alla zona tariffata quali parcheggi di scambio producendo nelle zone medesime una riduzione delle disponibilità di posti sosta per i residenti”;*
- *“...il fenomeno sopra riportato ha maggiore rilevanza nelle aree limitrofe al sistema della viabilità radiale percorsa dai mezzi pubblici, spesso caratterizzata anche da presenza di attività del terziario nonché nelle zone limitrofe agli assi collettori del trasporto pubblico in grado di servire almeno 5000 passeggeri l'ora (e pertanto costituiscono attrattori della sosta e generano particolari condizioni di traffico)”;*
- *“.. la particolare rilevanza urbanistica deve essere estesa anche alle zone la cui rete stradale ha una presenza di attività commerciali e del terziario concentrate o che superino le 50 unità per Km. di viabilità, nonché luoghi prossimi a strutture per manifestazioni di spettacolo, sport, ecc. di valenza urbana e pertanto costituiscono attrattori della sosta e generano particolari condizioni di traffico”.*

In sostanza, non vi sono dubbi che i provvedimenti fossero comunque ampiamente motivati sia *per relationen*, che nel corpo stesso di delibere e determine.

Non vi sono elementi per condividere la ritenuta sostanziale inidoneità delle predette motivazioni e per negare la logicità e la razionalità della

qualificazione dell'area come di *“particolare rilevanza urbanistica”* e caratterizzata da *“esigenze e condizioni particolari di traffico”*.

L'area dell'Ostiense, confinante con aree in cui si trovano resti di carattere storico e monumentale (es. le mura Aureliane, la Piramide Cestia, Cimitero acattolico), è stata, infatti, caratterizzata da un notevole mutamento socioeconomico, sviluppatosi dopo il trasferimento del mercato ortofrutticolo ed alimentare e l'istituzione della Terza Università. Come è noto a qualunque abitante della Capitale, la zona, anche dopo e per la creazione del Museo dell'ex Centrale Montemartini, ha visto la nascita di un notevole numero di ristoranti, locali, discoteche, pub ed altre attività commerciali e del terziario, attività che, anche in relazione alla sua prossimità con il quartiere di “Testaccio”, attraggono una notevole massa di veicoli provenienti da tutta la città ed hanno quindi generato particolari condizioni di traffico per tutto il giorno e, specie nei week-end e d'estate, per parte della notte.

A favore della ragionevolezza e della logicità dei provvedimenti si deve sottolineare che:

- le c.d. strisce blu sono riconosciute in tutto il mondo (Londra, Parigi, Berlino, Barcellona, Madrid, Amsterdam, Stoccolma, New York, Berna) come uno degli strumenti essenziali per la limitazione della circolazione, al fine di superare le enormi criticità ambientali dell'inquinamento acustico ed atmosferico per i centri storici e le aree immediatamente adiacenti;
- i parcheggi gratuiti finiscono spesso per essere sottratti del tutto all'uso generale in quanto occupati in permanenza dal medesimo veicolo;

-- nel caso i posti auto a strisce blu erano comunque gratis per i residenti, i disabili, gli utenti di moto e i ciclomotori; ed analogamente lo erano le undici aree adibite al carico e scarico delle merci (ex artt. 7 e seguenti del Codice della strada);

-- infine, a differenza di altri agglomerati della città, l'Ostiense usufruisce di molte linee di superficie ed è interessato a linee di metropolitana e ferroviarie.

In definitiva, la motivazione dei provvedimenti di imposizione delle strisce blu non solo sussiste, ma appare logicamente ragionevole e raccordata con i presupposti di diritto e di fatto. Ciò è, indirettamente, dimostrato dal rilievo dato dalla stampa alla raccolta di firme dei residenti e degli stessi commercianti del quartiere, i quali, nei giorni immediatamente successivi alla pubblicizzazione della sentenza impugnata, chiedevano di riportare la sosta a tariffa, giustificando la richiesta con la motivazione per cui, con il pagamento del tempo di permanenza, è più facile per tutti trovare parcheggio, giacché, diminuendo il tempo della sosta, non solo si realizza una maggiore rotazione, ma molti utenti optano per il pubblico trasporto.

In conclusione il motivo deve essere integralmente accolto.

___4.§. In relazione all'accoglimento della censura che precede, può poi prescindere dall'esame del terzo motivo con cui si lamentava la mancata declaratoria della tardività dell'impugnativa della delibera n.107/2004.

___ 5.§. Il gravame è dunque fondato e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

Le spese, in ragione della novità e particolarità delle questioni, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando:

___ 1. accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto e, per l'effetto,
respinge il ricorso di primo grado;

___2. spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre
2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)